

**ORDINANZA N. 252/2020**

Oggetto: SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' SALVO GENERI ALIMENTARI E RELATIVE DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vita l'Ordinanza del Ministero della salute 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'Ordinanza n. 468 del Presidente della Regione Valle d'Aosta del 30 ottobre 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019- Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833- Disposizioni relative a esercizi commerciali, spostamenti in orario notturno e attività scolastica”;

Vista l'Ordinanza n. 483 del 06/11/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833. Disposizioni relative ad attività commerciali, servizi di ristorazione, attività sportiva, attività scolastiche, spostamenti, attività venatoria e consultazioni elettorali. Revoca parziale dell'ordinanza n. 468 in data 30 ottobre 2020”;

Stabilito pertanto che in riferimento alle attività commerciali su aree pubbliche, sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia svolta, **i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Considerato che nello svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, i Comuni devono assicurare la riorganizzazione degli spazi ed adottare tutte le misure atte ad evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale degli utenti ed il corretto utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;

Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii ed in particolare gli artt. 50 e 54;

Richiamato l'art. 28 della Legge Regionale n. 54/1998 e ss.mm.ii.;

Richiamato il vigente Statuto Comunale in relazione alle ordinanze sindacali

ORDINA

- **la sospensione del mercato settimanale del lunedì, ad eccezione della sola attività di vendita dei generi alimentari che si effettuerà nelle seguenti piazze: Piazza Europa e Piazza Don Carlo Boschi, sino alla data del 03 dicembre 2020 o comunque sino a successiva disposizione da parte dell'autorità statale competente;**

DISPONE

di adottare le seguenti misure di sicurezza, per consentire l'attività di vendita dei generi alimentari, nel mercato del lunedì, in Piazza Europa e Piazza Don Carlo Boschi, in ottemperanza delle disposizioni di legge vigenti:

1. obbligo per tutti i venditori e i compratori di igienizzazione preventiva delle mani, con obbligo per i venditori della messa a disposizione dei prodotti igienizzanti;
2. l'accesso all'area di mercato è consentita alle sole persone munite di dispositivi di protezione delle vie respiratorie idonei che assicurino la copertura di naso e bocca;
3. la sorveglianza, da parte del personale addetto al controllo, che all'interno dell'area mercatale e ai suoi ingressi, sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno di un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
4. ai titolari di posteggio che assicurino la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
5. che di tali obblighi sia assicurata adeguata informazione all'utenza;
6. di rendere noto il presente provvedimento ai rappresentanti di categoria, assicurandone diffusione agli interessati, tramite avviso visionabile sul sito istituzionale del Comune.

Dal Municipio, 07/11/2020

IL SINDACO
F.to (GIOVENZI dott. Alessandro)